CAMERA DEI DEPUTATI N. 1831-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **FUMAGALLI CARULLI**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

Presentato il 5 novembre 1987

Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedi-
nto in esame costituisce l'attuazione
ll'Accordo di modificazione del Concor-
to lateranense firmato in Roma il 18
›braio 1984, per la parte relativa alla
sciplina del matrimonio. Il disegno di
ge è il frutto dei lavori di un'apposita
mmissione di studio nominata nel 1985
l Presidente del Consiglio *pro tempore*.
progetto di legge, già presentato al Se-
to nella IX legislatura, è stato ripresen-
o al Parlamento nell'attuale legislatura
ll'identico testo. Si tratta di una legge
linaria che disciplina una tematica,
al è quella del matrimonio, caratteriz-
ta da una particolare delicatezza non
o perchè il negozio matrimoniale coin-
lge gli aspetti intimi della persona
ıana e le sue scelte di vita, ma anche
rchè esso, nascendo nell'ordinamento
ıonico e trovando accoglienza (più o
no ampia: lo si vedrà poi) nell'ordina-
nto dello Stato, si pone a raccordo tra
ertà della Chiesa, libertà dello Stato e
ertà della persona. Va rilevato in gene-
e come nella valutazione della con-
ıità del testo governativo si dovrà te-
r conto dell'impegno di cui al punto 7
l Protocollo Addizionale dell'accordo 18
›braio 1984, che fa parte integrante del
desimo: dell'impegno cioè delle due
rti contraenti a procedere ad opportune
ısultazioni per immettere nel rispettivo
line le nuove norme. È questo un im-
gno che, preso sul piano internazionale
immesso già nel nostro ordinamento
ı la legge esecutiva dell'Accordo in og-
to, ha pure rilevanza di carattere co-
tuzionale, stante la copertura fornita
ll'articolo 7 della Costituzione anche

Laddove la legge ordinaria si discosti dai princìpi generali fissati nell'articolo 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nonchè nella parte del Protocollo addizionale ad esso relativo, sarà necessario ai fini della correttezza dei rapporti tra Stato e Chiesa, accertare se sul punto si sia provveduto alle " opportune consultazioni ", di cui sopra.

Ciò precisato, va pure detto, per valutare adeguatamente la complessità della politica legislativa sottesa al disegno di legge nonchè alle relative soluzioni tecniche, che la nuova disciplina dovrà tener conto che essa è esecutiva di un accordo internazionale, che va conseguentemente rispettato: dovrà altresì rifarsi ai princìpi costituzionali di libertà e di eguaglianza, subentrati a quelli che animarono la legislazione del 1929 (da ciò, inoltre, il frequente richiamo, nel progetto di legge, agli articoli del codice civile miranti a tale raccordo); dovrà tenere nella giusta considerazione la specificità propria del matrimonio canonico, come fissato dal punto 4, lettera *b)*, del Protocollo Addizionale.

In questo quadro di riferimento, il meccanismo prospettato dal disegno di legge concerne due momenti: il momento iniziale relativo all'efficacia civile del matrimonio canonico e quello finale relativo all'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Si hanno due particolari novità: una più attenta disciplina, quanto al primo momento, del regime della trascrizione; il venir meno di una serie di automatismi, che di seguito saranno esaminati, quanto al secondo momento.

Quanto al primo punto — l'efficacia

preliminarmente osservare come l'operatività (punto 7) dell'accordo concordatario non sia piena. Essa è limitata anzitutto nel senso che all'articolo 1 del disegno di legge sono disciplinati solo i matrimoni effettuati nel territorio italiano e non quelli dei cittadini italiani all'estero. Ciò sembrerebbe manifestazione da parte del nostro Governo di una volontà di non recepire fino in fondo le piene possibilità operative dell'accordo: una scelta che può essere giustificata dai princìpi di diritto internazionale privato propri all'ordinamento italiano. In secondo luogo l'operatività dell'accordo concordatario è limitata nell'articolo 2, dove sono riportate alcune circostanze ostative alla produzione degli effetti civili con nuove ipotesi di intrascrivibilità del matrimonio religioso (che i contraenti o uno di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili, affinità in linea collaterale di secondo grado, ecc.) non ricomprese nell'originario testo concordatario. Ciò potrebbe significare che il disegno di legge non consideri tassativa l'elencazione prevista dall'accordo concordatario. Esprimo sul punto dubbi quanto alla legittimità di questa scelta (ove non si sia provveduto alle opportune consultazioni con l'altra Parte contraente) e sottolineo che potrebbero sorgere problemi di rispetto di accordi internazionali, se non addirittura di costituzionalità.

Nel merito, il disegno di legge (articoli dal 4 al 9) disciplina dapprima la cosiddetta trascrizione tempestiva, fissando un iter simile a quello previsto per altre confessioni (quali la Valdese, Pentecostale, Avventisti del 7° giorno, Israelita) proprio nell'intento di addivenire, in materia, ad un tipo di normativa unificante ed omogenea. I requisiti per la trascrizione tempestiva sono: la richiesta delle pubblicazioni; il rilascio del *nulla osta* da parte dell'ufficiale di stato civile; la lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; la firma dell'atto matrimoniale in duplice originale; l'invio dell'atto in originale da parte del celebrante all'ufficiale di stato civile non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Accanto alla trascrizione tempestiva, l'articolo 11 prevede la cosiddetta trascrizione ritardata purché preceduta dalla richiesta delle pubblicazioni e non sia trascorso il termine di centottanta giorni di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice civile.

L'articolo 12 prevede, come ipotesi ormai residuale, la cosiddetta trascrizione tardiva. Da notare, in particolare, che tale trascrizione (come previsto dal successivo articolo 13) non pregiudica comunque i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi, contenendo regole dissuasive di frode a danno dei terzi o dello Stato.

L'articolo 14 disciplina l'ipotesi del ricorso per i casi in cui l'ufficiale di stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione. L'articolo 15, in caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione, prevede che debba essere sospesa o rifiutata anche la trascrizione delle dichiarazioni che la legge civile consente possano essere inserite nell'atto di matrimonio. È consentita tuttavia la trascrizione del riconoscimento di figlio naturale: si tratta, in questo caso, di una particolare disposizione attuativa del terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione che va sottolineata con particolare favore. L'articolo 16 disciplina la impugnazione della trascrizione, mentre il 17 ribadisce la applicabilità delle disposizioni relative al matrimonio putativo, nel caso di annullamento della trascrizione o di dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Infine, l'articolo 18 fissa il principio per cui le attribuzioni riservate al parroco dalla nuova disciplina devono essere svolte da lui personalmente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ministro di culto, avente la cittadinanza italiana, che a norma del diritto canonico lo sostituisce: con tale disposizione il disegno di legge compie una scelta precisa nel senso di una volontà di non dar seguito ai cosiddetti matrimoni canonici celebrati con forma straordinaria. Anche in questo settore l'operatività dell'accordo concordatario è limitata.

I restanti articoli del disegno di legge trattano il secondo aspetto del provvedimento, e cioè quello relativo alla dichiarazione di efficacia delle sentenze di nul-

lità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici. In particolare, l'articolo 19 fa venir meno il regime dell'automatismo delle delibazioni da parte della corte d'appello, proprio al sistema originario del 1929. Su questo punto rilevo che l'abbandono dell'automatismo si è prodotto già durante la vigenza dell'attuale legge matrimoniale a seguito di interventi giurisprudenziali delle corti di merito, come della Cassazione ed in seguito pure a note pronunce costituzionali. A fronte dell'evoluzione avutasi in materia e tenuto conto che essa non ha trovato un assetto stabile, essendo la giurisprudenza delle corti d'appello, ed anche della Cassazione, ispirata ora a criteri estensivi ed ora a criteri restrittivi, vi è chi auspica una presa di posizione chiara sul punto da parte della legge ordinaria. Ciò al fine di dare certezza ai rapporti giuridici.

Il disegno di legge, invece, preferisce non operare scelte per limitarsi a ribadire all'articolo 19 i punti cardine della nuova disciplina della efficacia civile delle dichiarazioni ecclesiastiche di nullità matrimoniale, prospettando un meccanismo che, in verità, non sembra brillare per particolare perspicuità, in quanto gli interrogativi relativi alla disciplina esistente non trovano un'adeguata composizione.

Ciò non significa che il giudizio da darsi sull'articolo 19 sia del tutto negativo. Al contrario, pur nella sua genericità, esso pone alcuni vincoli al procedimento di efficacia civile delle dichiarazioni ecclesiastiche di nullità che rappresentano pur sempre indicazioni significative.

L'aspetto più positivo è costituito dal fatto che il procedimento è rimesso all'iniziativa delle parti private e non avviene più, come in passato, d'ufficio a seguito della diretta trasmissione alla corte d'appello da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica della sentenza da dichiarare efficace.

Inoltre è chiaro che non vi è parificazione tra sentenze ecclesiastiche e sentenze straniere. L'articolo 19, richiamando infatti non solo le disposizioni di cui agli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, ma anche l'articolo 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 ed il punto 4 del Protocollo Addizionale, va inteso nel senso che il procedimento di delibazione ivi previsto debba essere considerato come un procedimento speciale rispetto all'ordinaria delibazione di sentenze straniere, con la conseguenza che non dovrà ritenersi possibile un riesame nel merito e dovrà essere rispettata la specificità dell'ordinamento canonico.

In aderenza all'Accordo del 18 febbraio 1984, il disegno di legge distingue l'ipotesi della domanda posta da una sola delle parti da quella presentata da entrambe: nel primo caso la domanda è proposta con citazione; nel secondo con ricorso. Al riguardo, va sottolineata la scelta del disegno di legge di agganciare il procedimento di delibazione al processo camerale laddove vi sia la richiesta di entrambe le parti. Per quanto riguarda il rito ordinario, va rilevato che i tempi del medesimo sono spesso superiori a quei tre anni che la nuova legge del divorzio richiede per avere lo scioglimento del vincolo. Ciò va detto anche in riferimento a polemiche spesso pretestuose relativamente a pretese « concorrenze » tra divorzi e dichiarazioni di nullità ecclesiastiche.

Infine, l'articolo 23 prevede la possibilità per la corte d'appello di stabilire provvedimenti economici provvisori a favore del coniuge che li richieda, fissando un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente: ciò in simmetria con quanto precedentemente disposto all'articolo 17 ove si prevede che il tribunale nel pronunciare l'annullamento della trascrizione può disporre provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.

Onorevoli Colleghi !

La Commissione giustizia della Camera, esaminato in maniera puntuale ed approfondita il disegno di legge in discussione, ne raccomanda conclusivamente l'approvazione da parte dell'Assemblea.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI,
Relatore per la maggioranza

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. I matrimoni contratti nel territorio dello Stato avanti l'ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, celebrati ai sensi dell'articolo 8, numero 1, primo comma, dell'Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, producono gli effetti civili quando l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale, a norma degli articoli seguenti.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. I matrimoni di cui all'articolo 1 non producono gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:	*Identico.*
a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;	
b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;	
c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;	
d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti di cui agli articoli 87 e 88 del codice civile, per i quali non sia prevista l'autorizzazione al matrimonio.	
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma, e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunziare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.	

ART. 3.	ART. 3.
1. La pubblicazione è fatta a norma degli articoli 93 e seguenti del codice civile e degli articoli 95 e seguenti e 112 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La richiesta della pubblicazione deve specificare che gli sposi intendono contrarre matrimonio ai sensi della presente legge e deve essere accompagnata dalla richiesta del parroco della parrocchia nel cui territorio gli sposi intendono contrarre il matrimonio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 99, primo comma, del codice civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione nè gli consti l'esistenza di alcuno degli impedimenti di cui all'articolo 2, rilascia un attestato in cui dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 1. 2. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 103 del codice civile, ovvero gli consti l'esistenza di uno degli impedimenti di cui all'articolo 2, l'ufficiale dello stato civile comunica alle parti e al parroco il rifiuto del rilascio dell'attestato, indicandone le ragioni. Nei casi di cui al comma 1 e nel caso di cui all'articolo 85, secondo comma, del codice civile, l'attestato può essere rilasciato solo se l'opposizione sia stata rimossa ai sensi dell'articolo 104 del codice civile ovvero sia stata dichiarata l'inesistenza dell'impedimento con le modalità di cui all'articolo 98, secondo comma, o all'articolo 85 del codice civile. 3. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione solo quando questa sia fondata su taluna delle circostanze indicate nell'articolo 2. In ogni altro caso ne dichiara l'inammissibilità.	*Identico.*

ART. 5.	ART. 5.
1. Subito dopo la celebrazione, l'ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, avanti il quale è stato celebrato il matrimonio, spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e redige l'atto di matrimonio in doppio originale. 2. L'atto deve contenere: *a)* il nome e il cognome, l'età, la professione o condizione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi; *b)* la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; *c)* il luogo e la data di celebrazione del matrimonio; *d)* l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; *e)* le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile; *f)* il nome e il cognome dell'ordinario del luogo, del parroco o del ministro di culto da lui delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
1. Dopo la compilazione dell'atto di matrimonio e comunque non oltre cinque giorni dalla celebrazione, uno degli originali, insieme con la richiesta di trascrizione, è trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione. 2. Il parroco dà contemporaneamente avviso ai contraenti dell'avvenuta trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile.	*Identico.*

ART. 7.

1. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio, il celebrante le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio, provvede alla trascrizione di questo nei registri dello stato civile in modo che risultino le indicazioni stabilite nell'articolo 5, la cittadinanza degli sposi, la data dell'avvenuta pubblicazione ed eventualmente gli estremi del decreto che ne abbia ridotto i termini o autorizzato la omissione, nonché quelli del decreto emesso ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, e dell'attestato di cui all'articolo 4.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

1. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, la trascrizione è eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento ed entro le successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata. La trascrizione deve essere eseguita anche se all'ufficiale dello stato civile, successivamente al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4, comma 1, risulti la esistenza di taluna delle circostanze indicate nell'articolo 2, comma 1. In tal caso l'ufficiale dello stato civile ne informa nelle ventiquattro ore il procuratore della Repubblica, il quale provvede a norma dell'articolo 16.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.	ART. 10.
1. Se l'atto di matrimonio non è stato trasmesso in originale o non contiene le indicazioni prescritte dall'articolo 5, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto al parroco per la regolarizzazione. 2. Allo stesso modo procede quando l'atto non sia accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco.	*Identico.*
ART. 11.	ART. 11.
1. Purché sia stato preceduto dalla richiesta delle pubblicazioni a norma dell'articolo 3 e non sia trascorso il termine di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice civile, il matrimonio celebrato con l'osservanza dell'articolo 5 prima del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 4 può essere trascritto dopo che l'ufficiale di stato civile abbia verificato l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per la trascrizione del matrimonio stesso e si siano verificate le condizioni per il rilascio dell'attestato a norma dell'articolo 4. 2. In tal caso, se la richiesta di trascrizione è inviata all'ufficiale dello stato civile oltre i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi.	*Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
1. La trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato nel territorio dello Stato con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 e per il quale non sia stata richiesta la pubblicazione può essere domandata in ogni tempo dai due contraenti. 2. La trascrizione può essere richiesta anche da uno solo dei contraenti, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. A tal fine chi vuole domandare la	*Identico.*

trascrizione deve portare a conoscenza dell'altro contraente la sua volontà mediante atto notificato, in cui sia stato anche indicato l'ufficio dello stato civile competente per la trascrizione, con invito a far pervenire entro quaranta giorni all'ufficio stesso la sua eventuale opposizione.

3. Alla richiesta di trascrizione deve essere in ogni caso unito uno dei due originali dell'atto di matrimonio vistato dall'ordinario diocesano.

4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione, oltre ad acquisire i documenti occorrenti e a fare le indagini che ritiene opportune, affigge alla porta della casa comunale un avviso dell'avvenuta celebrazione del matrimonio, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5.

5. L'avviso resterà affisso per il tempo stabilito dall'articolo 95 del codice civile. Durante tale periodo e nei tre giorni successivi possono opporsi alla trascrizione per una delle cause indicate nell'articolo 2 coloro che a norma del codice civile avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 103 e 104, secondo comma, del codice civile.

6. La trascrizione richiesta a norma del presente articolo non può essere eseguita se al momento della celebrazione esisteva alcuna delle circostanze di cui all'articolo 2, comma 1, salvo i casi in cui ai sensi della legge civile l'azione di nullità o di annullamento non possa essere più proposta. Ugualmente la trascrizione non può aver luogo ove alcuna delle medesime circostanze sia sopravvenuta e sussista al momento della richiesta.

7. In ogni caso, ai fini del presente articolo, è necessario che i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della richiesta di trascrizione.

8. Nel caso previsto dal comma 2 la trascrizione può essere eseguita solo dopo che siano trascorsi quaranta giorni dalla

data della notifica. La trascrizione è in ogni caso preclusa dall'opposizione entro detto termine da parte dell'altro contraente; se questo muore prima del decorso del termine senza avere manifestato la propria volontà, non si fa luogo alla trascrizione.

ART. 13.

1. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi. Nei limiti del rispetto di tali diritti restano ferme le nullità e invalidità degli atti giuridici posti in essere dai coniugi tra la celebrazione e la trascrizione, in quanto non potevano essere compiuti validamente dopo il matrimonio.

3. In particolare le prestazioni eseguite in favore delle parti o di una di esse, nel presupposto che non avessero contratto matrimonio, possono essere ripetute, salvi gli effetti della prescrizione.

ART. 14.

1. Nei casi in cui l'ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione, si osservano le disposizioni dell'articolo 98 del codice civile.

ART. 15.

1. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma dell'articolo 7, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

2. Qualora una dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7 non possa essere ricevuta secondo la legge civile, l'ufficiale

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza pregiudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

ART. 16.

1. La trascrizione dell'atto di matrimonio può essere impugnata per una delle cause indicate nell'articolo 2, comma 1, nonché per incapacità di intendere o di volere, sempre che non sia intervenuta sanatoria a norma del comma 2 dello stesso articolo.

2. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 117, 119, 120, comma secondo, 124 e 125 del codice civile.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

1. In caso di annullamento della trascrizione e nel caso in cui venga dichiarata efficace la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio si applicano le disposizioni degli articoli 128, 129 e 129-*bis* del codice civile.

2. Il tribunale nel pronunziare l'annullamento della trascrizione può disporre provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, fissando il termine per la riassunzione del giudizio.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

1. Le attribuzioni riservate al parroco dalla presente legge devono essere svolte da lui personalmente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ministro di culto, avente la cittadinanza italiana, che a norma del diritto canonico lo sostituisce, salvo quanto disposto dall'articolo 3, numero 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

ART. 19.	ART. 19.
1. Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci, su domanda delle parti o di una di esse, dalla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale è stato trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, dell'articolo 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 e del punto 4 del Protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985, n. 121.	*Identico.*
ART. 20.	ART. 20.
1. La domanda è proposta con ricorso congiunto delle parti con citazione presentata da una di esse. Alla domanda devono in ogni caso essere allegati:	1. La domanda è proposta con ricorso congiunto delle parti o con citazione presentata da una di esse. Alla domanda devono in ogni caso essere allegati:
a) l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;	*a) identica;*
b) una copia autentica della sentenza di nullità di matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della segnatura apostolica;	*b) identica;*
c) i documenti necessari ai fini degli eventuali provvedimenti economici provvisori richiesti.	*c) identica.*
ART. 21.	ART. 21.
1. Quando la domanda è proposta con ricorso, il presidente ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero. In caso di parere del pubblico ministero conforme alla domanda delle parti, il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di discussione. Negli altri casi il presidente fissa l'udienza istruttoria.	*Identico.*

2. In ogni caso, il pubblico ministero deve essere sentito a termini di legge.	
ART. 22.	ART. 22.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 189 del codice di procedura civile, l'udienza di discussione di cui all'articolo 275 del codice di procedura civile è fissata per una data non posteriore ai sessanta giorni dalla precisazione delle conclusioni.	*Identico.*
ART. 23.	ART. 23.
1. La Corte di appello nella sentenza può disporre, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, i provvedimenti economici provvisori ritenuti necessari a favore di uno dei coniugi, fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.	*Identico.*
ART. 24.	ART. 24.
1. Il cancelliere trasmette copia della sentenza al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro alla Cancelleria del Supremo Tribunale della segnatura apostolica.	*Identico.*
ART. 25.	ART. 25.
1. È abrogata la legge 27 maggio 1929, n. 847.	*Identico.*